

COMUNE DI SCHIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA, E TATUAGGI E PIERCING.**

Schio, novembre 2007

Approvato con deliberazione consiliare n. 164 del 19.12.2007

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 – Il presente regolamento ha per oggetto le attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing che vengono esercitate sul territorio comunale.

2 - Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29, dalla legge 17 agosto 2005 n.174, dalla legge n.40 del 2 aprile 2007 e dalla L.R. 16 agosto 2007, n. 21e dalle disposizioni del presente regolamento.

3 - Le predette attività devono sottostare alle leggi statali, regionali e comunali in materia anche nel caso in cui vengano svolte in strutture assistenziali e di ricovero, strutture sanitarie e socio – sanitarie, circoli privati, clubs, palestre ed altri esercizi similari.

4 - Nei locali in cui viene svolta una delle predette attività, il titolare dell'impresa può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, lettera f) del Decreto legislativo n.114 del 31.03.1998.

L'eventuale attività di vendita di altri prodotti dovrà svolgersi nel rispetto della normativa statale, regionale e comunale che disciplina le attività commerciali, e previa l'individuazione, all'interno dei locali nei quali è autorizzata una delle attività previste dal presente regolamento, di un'apposita area che dovrà essere separata, anche mediante elementi di arredo, dall'area nella quale si svolge una delle attività disciplinate dal presente regolamento.

5 - Non sono soggette al presente regolamento:

a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 – TIPOLOGIA DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Le figure professionali disciplinate nel presente regolamento sono quelle di:

- 1) **ACCONCIATORE:** attività disciplinata dalla Legge 14 febbraio 1963 n.161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1142, dalla Legge 17 agosto 2005, n.174, dalla legge n.40 del 2 aprile 2007, dalla L. R. 16 agosto 2007, n. 21 nonché dalle norme del presente regolamento.
- 2) **ESTETISTA:** L'attività è disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990 n.1 e dalla legge regionale 27 novembre 1991, n.29, dalla legge n.40 del 2 aprile 2007, dalla L. R. 16

agosto 2007, n. 21 nonché dalle norme di cui al presente regolamento. L'attività di decorazione e applicazione unghie artificiali rientra nella tipologia di estetista.

- 3) **BARBIERE:** trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari. E' attività destinata a confluire all'interno della figura professionale dell'acconciatore così come previsto dall'art.6 della Legge n.174/2005 e .
- 4) **TATUATORE E PIERCING:** trattasi di attività disciplinata dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.1245 del 17.08.2001. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili. Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

ART.3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività dovrà svolgersi in conformità alla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia.

L'esercizio è subordinato alla presentazione di apposita denuncia di inizio attività inoltrata al Comune competente per territorio, ai sensi della l.n.241/1990 e, per le attività di acconciatore ed estetista, secondo le modalità di cui all'art.10, comma 2, della l. n.40/2007. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico – sanitari.

L'attività può essere svolta anche nell'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività il titolare o la persona qualificata appositamente delegata dall'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali e i locali adibiti ad attività di estetista devono essere separati e distinti, anche mediante elementi di arredo, da quelli destinati all'attività di acconciatore.

E' fatto divieto di esercitare le predette attività in forma ambulante

Le attività di acconciatore o di estetista possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente negli orari prescritti per tali attività, solo in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni, da persone in possesso di qualificazione professionale.

Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa ed un servizio igienico e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Un'impresa individuale artigiana non può essere titolare contemporaneamente di più attività, fra quelle disciplinate dal presente regolamento, esercitate in diversi locali, ubicati anche in altri Comuni salvo che per le unità locali venga designata una persona in possesso dei requisiti

professionali; in questo caso le unità locali non gestite direttamente dal titolare artigiano perderanno i requisiti di impresa artigiana.

Un'impresa artigiana costituita in forma societaria, può essere titolare di più e diversi esercizi, a condizione che per ciascun esercizio operi un socio in possesso della relativa qualificazione professionale.

Un'impresa, diversa da quelle previste dalla Legge n.443/1985, può esercitare una delle attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi, a condizione che per ciascuna sede sia presente un Direttore Tecnico in possesso di qualificazione professionale che dovrà essere fisicamente presente nell'orario di lavoro e al quale è attribuita la responsabilità dei procedimenti tecnici.

ART.4 – PROCEDURA PER L'INIZIO ATTIVITA'

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale una delle attività di cui al predetto articolo 1, comma 1, deve inoltrare apposita denuncia di inizio attività al Comune competente per territorio in conformità a quanto previsto dalle leggi n.40/2007 e n.241/1990, valida per l'intestatario e per i locali in cui viene esercitata l'attività.

La predetta denuncia di inizio attività deve essere presentata su apposito modello predisposto dal Comune e contenere i seguenti dati e/o documenti essenziali:

- a) dati anagrafici del richiedente in caso di ditta individuale o denominazione della società e dati anagrafici del suo legale rappresentante;
- b) esatta ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività, con specifica del nr. civico e dell'eventuale interno;
- c) l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di qualificazione professionale;
- d) eventuale nomina del Direttore Tecnico, con accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;
- e) l'autocertificazione inerente la conformità ai requisiti urbanistici, edilizi ed igienico – sanitari dei locali e la loro disponibilità da parte del soggetto che intende intraprendere l'attività;
- f) una planimetria catastale dei locali nei quali si intende svolgere l'attività;
- g) copia dell'idoneità sanitaria rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell'U.L.SS. competente per territorio, relativa ai locali e al personale addetto;
- h) copia del titolo attestante l'acquisizione dell'azienda (se si tratta di subingresso)

L'assenza di uno dei predetti dati/elementi, essenziali per l'istruttoria della pratica, può comportare l'adozione da parte del Comune del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

Il competente ufficio comunale può chiedere l'integrazione della denuncia di inizio attività con i dati e/o documenti utili al prosieguo dell'istruttoria, interrompendo o sospendendo, se necessario, i termini per l'esame del procedimento.

La denuncia di inizio attività va presentata nei casi di apertura di nuovo esercizio, di subingresso nella titolarità, di trasferimento di sede, di sostituzione del direttore tecnico, di successive modifiche ai locali, inerenti attività esistenti o di attività temporanea promozionale e/o didattica.

La mancata presentazione della denuncia di inizio attività nei casi sopra specificati comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 15.

ART. 5 – ATTIVITA' TEMPORANEE PROMOZIONALI E/O DIDATTICHE

Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono soggette alla presentazione di apposita dichiarazione di inizio attività ai sensi della legge n.241/1990.

Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali ove si esercitano regolarmente le attività disciplinate dal presente regolamento.

L'attività didattica è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti e prescrizioni:

- a) possesso della qualificazione professionale del responsabile della esercitazione pratica di cui alle Leggi 1142/1970, L.1/90 e L.174/2005;
- b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni e del personale addetto;
- c) diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo;

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e d) possono essere autocertificati dal responsabile dell'Istituto.

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, già esercitante una delle attività disciplinate dal presente regolamento, possono effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi, possono essere effettuati, a porte chiuse, anche in deroga ai normali orari di attività.

ART. 6 – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

I requisiti di qualificazione professionale prescritti per l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono essere posseduti:

- 1) In caso di ditta individuale: dal titolare;
- 2) In caso di società: dal legale rappresentante della stessa, da uno dei soci, in caso di società artigiane di cui alla legge n.443/1985, o dal Direttore tecnico designato dalla società, in caso di impresa diversa da quelle previste dalla legge n.443/1985.

Il titolare, il socio o il direttore tecnico, in possesso della qualificazione professionale, devono essere presenti all'interno dell'esercizio durante l'orario di apertura dello stesso.

Nel caso la persona qualificata sia impedita ad assicurare la propria costante presenza nello svolgimento dell'attività o sia necessario integrare la presenza della stessa persona qualificata in relazione alla durata dell'orario di lavoro, dovrà essere nominata un'ulteriore persona in possesso dei requisiti professionali. La persona, o le persone, in possesso della qualificazione professionale dovranno essere evidenziate nel titolo autorizzatorio rilasciato prima della legge n.40/2007 o

nella comunicazione di inizio attività. Questi titoli dovranno essere esposti all'interno del locale in modo visibile dalla clientela e dagli organi di controllo.

ART. 7 – REQUISITI DEI LOCALI

Le predette attività devono essere esercitate in locali idonei e conformi alle norme urbanistiche, edilizie ed igienico sanitarie, ed aventi i requisiti di seguito descritti.

La destinazione d'uso dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento, potrà essere artigianale, commerciale o direzionale. Qualora, nell'ambito degli stessi locali, la superficie adibita ad attività commerciale sia superiore a quella adibita ad attività artigianale, la destinazione d'uso dei locali dovrà essere commerciale o direzionale.

Le attività di estetista, di tatuaggi o di piercing, devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, anche mediante elementi di arredo, da quelli eventualmente destinati all'attività di acconciatore e alla vendita.

I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono essere conformi alle norme previste nel vigente regolamento edilizio comunale e munite di regolare agibilità, qualora necessaria.

In particolare i locali devono corrispondere alle condizioni di seguito specificate.

- 1) **Altezza:** di norma, l'altezza minima richiesta è di metri 2,70, riducibile a metri 2,40 per gli spazi accessori. Deroghe per gli ambienti in fabbricati esistenti saranno valutate caso per caso, sulla base delle norme regolamentari locali e delle caratteristiche strutturali complessive, fatto salvo il parere favorevole dell'Ulss n.4, in sede di idoneità igienico sanitaria.
- 2) i locali o box adibiti all'esercizio di estetica devono essere dotati di lavandini (in numero adeguato al tipo di attività svolta) con acqua corrente, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere;
- 3) **Impianti:** devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, in particolare per gli impianti elettrici deve essere disponibile la dichiarazione di conformità ai sensi della legge n.46/1990.
- 4) **Superfici vetrate:** le vetrate accessibili devono essere facilmente identificabili e del tipo "di sicurezza" (se infrante non producono schegge taglienti); se costituiscono barriera verso il vuoto devono essere del tipo "antisfondamento" o adeguatamente protette.
- 5) **Superficie:** per l'apertura di nuovi locali è auspicabile la presenza, oltre che dei locali nei quali si svolge l'attività specifica, di uno spazio per l'attesa, di almeno un servizio igienico con antibagno aerato naturalmente o meccanicamente, con pareti lavabili fino a mt. 2,00, provvisto di antibagno attrezzato con lavabo, rubinetteria a leva o pedale, sapone liquido, asciugamani a perdere e di altri locali o spazi per vari usi, quali deposito, spogliatoio, trattamento dello strumentario ecc.
- 6) **Rifiuti:** gli esercizi nei quali vengono esercitate le attività in questione devono essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
- 7) **Barriere architettoniche:** i locali devono rispettare la vigente normativa in materia, in ogni caso, per i locali esistenti, dovranno essere adottate misure idonee a favorire l'accesso compatibilmente con le caratteristiche di conservazione dell'edificio stabilite da altre norme

edilizie

- 8) la dichiarazione di idoneità igienico sanitaria dei locali deve essere quindi presentata al competente Ufficio comunale prima dell'inizio dell'attività stessa.
- 9) essere forniti di uno spazio per il lavaggio e trattamento delle attrezzature e degli utensili, attrezzato con:
 - acqua calda e fredda;
 - piano di lavoro;
 - armadietti o ripiani per il deposito di materiale pulito.
- 10) dovranno essere inoltre rispettate eventuali ulteriori indicazioni che saranno impartite dal Servizio di Medicina Legale dell'U.L.SS. competente per territorio.

ART.8 – REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

La strumentazione utilizzabile nelle suddette attività dovrà essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico. Gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze ecc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in volta disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi per la sterilizzazione indicate dal Servizio Medicina Legale dell'U.L.SS. competente per territorio e dotati di certificazione di idoneità.

L'accertamento dell'idoneità igienico – sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività spetta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio.

Dovranno essere inoltre rispettate eventuali ulteriori indicazioni che saranno impartite dalla competente Azienda ULSS.

ART. 9 – CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la propria opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente servizio dell'ULSS.

ART.10 – CONSULTAZIONE

L'Amministrazione comunale, in caso di eventuali proposte di modifica al presente regolamento o al provvedimento comunale che disciplina l'orario delle attività in oggetto, acquisisce il preventivo parere obbligatorio ma non vincolante delle Associazioni di categoria delle imprese artigiane, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello locale.

La consultazione delle categorie rappresenta uno strumento utile del quale l'Amministrazione intende valersi per la promozione e il buon funzionamento delle attività del settore.

ART.11 – TARIFFE E ORARI

All'interno del locale, in prossimità della cassa dell'esercizio, deve essere esposto in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, il tariffario dei prezzi praticati.

Gli orari delle attività disciplinate dal presente regolamento vengono definiti con apposito e distinto provvedimento comunale, previa consultazione delle associazioni di categoria secondo le modalità di cui al precedente art.10.

Ciascuna attività deve esporre al pubblico l'orario che intende effettuare, scelto in conformità al predetto provvedimento comunale.

E' fatto obbligo per il titolare dell'attività rispettare l'orario esposto al pubblico.

La mancata esposizione dell'orario di apertura dell'esercizio, la sua difformità rispetto al provvedimento comunale o il mancato rispetto dell'orario esposto, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.15

E' fatto altresì obbligo esporre la comunicazione di inizio attività e le successive modifiche, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 15.

ART.12 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno deve essere preventivamente comunicata al Comune territorialmente competente.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno deve acquisire la preventiva autorizzazione comunale, la quale può essere concessa per giustificati e comprovati motivi.

La sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore ad un anno, comporta l'adozione del provvedimento comunale di presa d'atto della cessazione dell'attività.

A seguito dell'adozione del predetto provvedimento, l'eventuale riapertura dell'esercizio è subordinato all'espletamento della procedura di cui al predetto art.4

Il titolare dell'esercizio deve comunicare, in forma scritta, al Comune la cessazione della propria attività, prima dell'effettiva chiusura dell'esercizio indicando con precisione la data di decorrenza della cessazione.

In caso di perdita dei requisiti di qualificazione professionale o dei locali, come indicati al precedente art.7, il competente ufficio dispone la sospensione dell'autorizzazione rilasciata, invitando il titolare dell'attività ad eliminare le difformità riscontrate entro un termine non superiore a 90 giorni. Nel caso di mancata ottemperanza l'autorizzazione viene revocata, disponendosi contestualmente il divieto di prosecuzione dell'attività per carenza dei presupposti essenziali.

ART. 13 – ATTIVITA' ABUSIVE E PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Il competente Dirigente comunale dispone con ordinanza la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza la preventiva presentazione della dichiarazione di inizio attività, nei casi di cui al predetto articolo 4, o in difformità a quanto dichiarato.

Oltre al provvedimento di cessazione dell'attività, nei casi di cui al predetto comma si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 15.

Lo stesso provvedimento viene adottato qualora l'attività venga esercitata in violazione alle normative vigenti.

Nei casi contingibili ed urgenti potranno essere adottati dal Sindaco i provvedimenti d'ufficio previsti dall'art.54 del D.L.n.267/2000.

ART.14 – CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI BARBIERE

I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono presentare, entro dodici mesi dall'approvazione del presente regolamento, apposita richiesta al Comune, per trasformare l'attività di barbiere in quella di acconciatore, a condizione di:

- essere in possesso della specifica abilitazione di acconciatore, rilasciata dalla competente Commissione per l'artigianato di cui alla l. n.67/1987;
- essere in possesso dell'idoneità igienico – sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili da parte del Settore Igiene pubblica dell'USL, per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

L'ottenimento dell'abilitazione all'attività di acconciatore da parte di soggetti in possesso della qualifica di barbiere avviene in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia.

ART.15 – SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento vengono sanzionate come di seguito specificato:

- a) svolgimento dell'attività senza la preventiva presentazione della dichiarazione di inizio attività, o in difformità della stessa, nei casi previsti al precedente articolo 4: per le attività di estetista e di acconciatore si applicano le sanzioni previste dall'art.12 della legge n.1/1990 e dalla legge 174/2005.
Per le attività di tatuaggi e piercing: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 500,00.
Oltre all'applicazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie, il Comune adotta il provvedimento di cessazione dell'attività di cui al predetto articolo 13.
- b) Mancato rispetto dell'orario esposto al pubblico: sanzione amministrativa pecuniaria: da euro 100,00 a euro 300,00.
- c) Esposizione di un orario di apertura difforme al provvedimento comunale che disciplina gli orari delle attività in oggetto: sanzione amministrativa pecuniaria: da euro 200,00 a euro 400,00.
- d) Mancata esposizione della dichiarazione di inizio attività, e successive modifiche, e/o dell'orario di apertura, e/o del tariffario: sanzione amministrativa pecuniaria: da euro 100,00 a euro 300,00.

- e) Per ogni altra violazione al presente regolamento, non disciplinata da apposita normativa statale o regionale, è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria: da euro 100,00 a euro 500,00.

ARTICOLO 16 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 240 del 20.12.2004.